PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento recante la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Metropolitana in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 223 del 30.10.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Regolamento recante la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Metropolitana in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Visti:

le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e, in particolare, l'art. 42 rubricato "Attribuzioni dei consigli", che al comma 2 individua gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, ivi inclusi "gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi" (lett. a);

l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

l'art. 168 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22.12.2014 e, nello specifico, l'art. 18 recante "Attribuzioni del Consiglio", il quale elenca le competenze fondamentali del Consiglio, tra le quali, quella prevista dalla lett. b) ovvero "*approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti - salvo il caso di cui all'art. 22, comma 4, lettera b) - nonché i criteri generali e gli indirizzi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto Approvazione";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13/05/2026 recante “Rendiconto della Gestione 2025 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 13/05/2026 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 ed Elenco annuale 2026 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 61 del 29/07/2026 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Art. 175, comma 8, T.U.E.L.). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 ed Elenco annuale 2026 Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2026-2028 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 62 del 29/07/2026 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2027-2029 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029 ed Elenco Annuale dei Lavori 2027 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2027-2029 – Adozione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni patrimoniali e Programma di Valorizzazione del Patrimonio indisponibile 2027-2029. Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell’art 162, comma 1, del TUEL”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto – Approvazione;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2026 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Variazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 61 del 29/07/2026 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Art. 175, comma 8, T.U.E.L.);

la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 167 del 17/11/2025;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

l’articolo 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 che ha posto a carico dei soggetti privati che intendono organizzare eventi sul territorio comunale, i costi necessari a garantire la sicurezza della circolazione in concomitanza con lo svolgimento dell’evento stesso;

il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, in particolare l’art. 56-ter rubricato: "Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato”;

l'art. 74, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. 16 novembre 2022;

Legge 7 marzo 1986 n. 65: “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”;

il Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/02/ 2017;

la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Emilia Romagna, del 15 ottobre 2018, n. 123 che ha fornito indicazioni sull’ambito di applicazione dell’art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50 del 2017 (convertito dalla Legge n. 96 del 2017);

la nota interpretativa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, del 26 luglio 2018 sull’attuazione dell’articolo 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

lo schema di regolamento predisposto sulla base della normativa sopra citata, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

la Città metropolitana di Roma Capitale rappresenta un ente di area vasta, caratterizzato da un’ampia estensione territoriale ed il territorio metropolitano si estende ricomprendendo i territori di 121 Comuni ricadenti nello stesso, compresi i territori dei Municipi già afferenti a Roma Capitale, i quali sono sovente sede di molteplici eventi e manifestazioni;

gli eventi sono spesso riconducibili ad iniziative economiche di natura privata (incontri sportivi, riprese cinematografiche, fiere, mercati ecc.), che possono condizionare in misura considerevole la circolazione stradale;

il Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali svolte nei limiti della competenza territoriale assegnata, esercita, ai sensi di legge, anche funzioni di servizio di polizia stradale, considerando la stretta sinergia tra la Città metropolitana e le realtà territoriali;

gli eventi e le manifestazioni organizzate sul territorio da soggetti giuridici privati, richiedono un rafforzamento dell'impiego del personale di polizia metropolitana a garanzia della fluidità e della sicurezza stradale della rete viaria di competenza di questa Amministrazione. Ciò determina un incremento dei costi relativi alle ore di servizio aggiuntivo prestate dal suddetto personale di polizia, che non possono gravare sul bilancio pubblico;

Considerato che:

il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia de qua con il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017, stabilendo, all' art. 22, comma 3 bis, che: "*A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.";*

alla suddetta fonte normativa primaria ha fatto seguito il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto in data 21/5/2018, che, all'art. 56-ter, ha disciplinato le prestazioni del personale di Polizia locale prestate in occasione dello svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato, individuando i criteri di calcolo delle ore di servizio aggiuntivo del personale di Polizia Locale, nonché la disciplina dei compensi e la correlata modalità di finanziamento;

appare opportuno evitare che gravino sul bilancio degli Enti Locali oneri di spesa connessi a servizi di Polizia Locale attivati in seguito alla richiesta da parte di privati e che questa circostanza emerge ancora più chiaramente dalla previsione relativa all'esclusione delle ore di servizio aggiuntivo (effettuate dal personale di Polizia Locale in occasione degli eventi organizzati dai privati) dal calcolo degli straordinari del personale, sottraendo tali prestazioni ai limiti retributivi previsti dalla Legge;

Richiamata:

la nota ANCI n. 273 del 23/11/2017, che ha contribuito a fornire elementi interpretativi sull'ambito di applicazione della norma, con riguardo alle iniziative da escludere dalla sua applicazione, ed ai costi da porre a carico dei privati;

la nota interpretativa della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali n. 532 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai fini dell'attuazione della dell'art. 22 comma 3 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017 comma 3 bis, n. 50, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017) la quale, nella

seduta del 26 luglio 2018, ha precisato che: […]; la Deliberazione del 15 ottobre 2018 n. 123 della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, la quale ha ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma chiarendo che:

- rientrano nell'ambito della norma le attività e le iniziative private prive di interesse pubblico;

- compete all'Ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate da soggetti privati destinatari di contributi o altri riconoscimenti;

- rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal Comune per compiti di sicurezza stradale e polizia stradale;

- non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione le attività svolte dai servizi di Polizia Locale nel campo delle funzioni pubbliche, il cui esercizio sia incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino;

Richiamata la Deliberazione del 15 ottobre 2018 n. 123 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, la quale ha ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma chiarendo che:

a) l'ambito oggettivo della norma è circoscritto ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico, a prescindere o meno dallo scopo di lucro perseguito;

b) la quantificazione delle spese a carico del privato va riferita al costo orario del personale impiegato, calcolato sulla base della retribuzione globale prevista dall'art. 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. 9 maggio 2006 (tanto che si tratti di personale in orario di servizio ordinario o straordinario), moltiplicato per le ore di utilizzo in relazione alle unità di personale impegnato, senza fatturazione delle stesse;

Atteso che la stessa sezione della Corte dei Conti rileva come "l'ampiezza del criterio di discrimine" possa "lasciare spazio a casi in cui non risulterà agevole distinguere fra il pubblico ed il privato". Ritiene che "in tali circostanze sarà necessario motivare adeguatamente le eventuali esclusioni, in maniera che, ad esempio, la sola, asserita rilevanza sociale di una iniziativa non divenga una vuota clausola di stile e strumento di agevole elusione del portato dispositivo della norma all'esame";

Ritenuto che:

per la corretta applicazione della normativa sopra citata è necessario procedere, preso atto delle proposte avanzate in proposito dal Comando di Polizia Metropolitana, all'adozione di un nuovo regolamento con cui disciplinare le prestazioni del personale della Polizia Metropolitana, nonché casistiche, modalità, limiti ed esclusioni dei servizi, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;

sia da escludere l'applicazione del Regolamento in argomento allo svolgimento di compiti connessi al regolare svolgimento delle manifestazioni e riunioni pubbliche *stricto iure*, tra le quali possono essere ricomprese anche le cerimonie religiose ed i cortei funebri (art. 25, 26 e 27 del TULPS) e che le previsioni dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017, risulterebbero, quindi, circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico e di ausilio alla viabilità;

siano da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, con la quale viene disposto l'impiego del personale della polizia metropolitana munito della qualifica di agente di PS quale ausiliario nelle operazioni di pubblica sicurezza;

Preso atto:

che il Comandante della S.E. "Corpo della Polizia Metropolitana" Dott. Marco Cardilli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare - ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 - il "Regolamento per la disciplina delle prestazioni a pagamento rese dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale in occasione dello svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato", allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente al "Modello di domanda per i servizi a pagamento" e alla "Tabella delle tariffe relative all'impiego di personale del Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale per i servizi facoltativi a pagamento, comprensiva di emolumenti e oneri a carico dell'Ente";
2. di demandare al Comando della Polizia Locale della Città metropolitana le attività gestionali connesse all'applicazione dell'allegato Regolamento;
3. di demandare al Dipartimento "Risorse Umane" l'avvio delle procedure di contrattazione integrativa per l'adozione degli atti gestionali necessari ai fini del recepimento nel C.C.D.I. del personale non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale, della disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse incassate per lo svolgimento di attività di sicurezza e polizia stradale nell'ambito di iniziative di carattere privato, in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
4. di dare atto che l'allegato "Regolamento per la disciplina delle prestazioni a pagamento rese dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale in occasione dello svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato" entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della Deliberazione Consiliare che lo approva (15gg. + 15 gg)".